



Gruppo consiliare del Partito Democratico di Chieri

Proposta di istituzione e di regolamentazione della "Consulta Comunale delle Associazioni"

Premesso che la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" prevede all'art. 1 " La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.", e all'art. 2 recita " Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati";

richiamata la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul Volontariato";

vista la Legge regionale della Regione Piemonte del 29 agosto 1994, n. 38, che ha dato attuazione alla L. 266/91 istituendo, tra l'altro, il Registro Regionale del Volontariato, articolato in nove sezioni, individuate secondo aree omogenee di attività:

1. socio assistenziale;
2. sanitaria;
3. impegno civile e tutela e promozione dei diritti;
4. protezione civile;
5. tutela e valorizzazione dell'ambiente;
6. promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
7. tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
8. educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero
9. organismi di collegamento e coordinamento.

visto lo Statuto Comunale della Città di Chieri di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 07 luglio 2000, e s.m.i., nella fattispecie gli articoli:

- art. 38 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione;
- art. 39 – Le associazioni;
- art. 40 – Le consulte;

richiamato il Regolamento di Partecipazione all'attività Amministrativa di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 1993, nella fattispecie gli articoli contenuti:

- nel Capo II – Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale;
- nel Capo III – Le Consulte;
- nel Capo IV – La consultazione;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 27 novembre 2009 in cui si impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale a:

- dare dignità e piena cittadinanza al mondo dell'associazionismo e del volontariato presente nella città istituendo con atto formale la "Consulta comunale delle Associazioni";
- dare mandato alla seconda Commissione di elaborare gli indirizzi per la costituzione e il funzionamento della Consulta Comunale delle Associazioni, garantendo in tale processo la consultazione delle realtà associative e del volontariato, iscritte all'Albo Comunale, nei modi e nelle forme che saranno decisi dalla Commissione.

intendendo promuovere e riconoscere il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale e sociale, in quanto contribuiscono alla vita democratica del comune;

si propone:

la variazione del Regolamento di Partecipazione all'attività Amministrativa di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 1993, prevedendo:

1) la definizione quali forme associative e del volontariato i gruppi, le organizzazioni, i movimenti, le associazioni e le altre realtà riconducibili all'assenza di fini di lucro, ai requisiti di democrazia interna stabiliti chiaramente nello statuto o nell'atto di costituzione;

2) l'istituzione di un "**Albo Comunale delle Associazioni**" suddiviso nei seguenti sei settori di attività:

- 1) attività socio-sanitarie ed umanitarie;
- 2) promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- 3) tutela e valorizzazione delle risorse naturali paesaggistiche e ambientali, tutela della fauna e della flora;
- 4) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico, promozione delle culture, dell'istruzione e dell'educazione permanente;
- 5) promozione delle pari opportunità, dei diritti umani, difesa dei diritti dei cittadini, degli utenti e dei consumatori;
- 6) prevenzione sociale, promozione della sicurezza sociale e ambientale, della protezione civile;

3) che per l'iscrizione all'Albo costituiscano requisiti essenziali i seguenti elementi formali:

- a) copia dell'atto costitutivo o statuto, nel quale sia previsto che l'Associazione non ha scopo di lucro e si basi su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa verso i soci;
- b) indicazione della sede sociale sul territorio comunale;
- c) indicazione delle generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per ogni rapporto con l'Amministrazione Comunale;
- d) relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare, comprendente la dichiarazione circa la non appartenenza dell'associazione all'articolazione politico-amministrativa di alcun partito politico così come previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 e all'art. 4 della Legge 18.11.1981 n.659;
- e) indicazione del settore o eventualmente dei settori dell'albo al quale si chiede di essere iscritti;

4) che il procedimento di accoglimento delle domande di iscrizione all'Albo segua regole trasparenti, articolandosi nelle seguenti fasi che si vanno a proporre:

- a) il Sindaco risponde al legale rappresentante della Associazione, informandolo dell'avvenuta iscrizione all'albo comunale o comunicandogli il diniego motivato. Prima del rigetto il Sindaco invita l'associazione a presentare le proprie obiezioni

e comunica entro i 30 giorni successivi la richiesta delle osservazioni, le ragioni del diniego, al Presidente del Consiglio Comunale;

b) si esegue, ai fini della ricevibilità della domanda, la verifica dei requisiti formali richiesti; qualora non sia possibile sanarne d'ufficio l'eventuale carenza, si provvede ai fini della regolarizzazione della domanda a darne informazione scritta al presentatore;

c) se la domanda è ricevibile, avendo tutti i requisiti richiesti, e se il procedimento di accoglimento si è concluso con esito positivo, l'Associazione è iscritta all'Albo, annotando in una apposita sezione i seguenti elementi: la data di ricevimento della domanda, esatta denominazione dell'associazione e della sua sede sociale, descrizione sintetica dei principali scopi sociali previsti dallo Statuto, generalità e residenza del legale rappresentante e del delegato per i rapporti con il Comune, data della comunicazione del Sindaco con la quale si accoglie la domanda di iscrizione, settore o settori dove l'Associazione svolge le sue attività principali;

5) che all'entrata in vigore delle variazioni al Regolamento, l'Amministrazione Comunale avvierà il procedimento di formazione dell'Albo delle Associazioni, tramite l'emissione di avviso pubblico e fissando un termine per la presentazione della domanda di iscrizione;

6) la facoltà di ogni Associazione di nuova costituzione sul territorio a richiedere l'iscrizione in qualunque momento;

7) l'aggiornamento generale dell'Albo delle Associazioni entro una data prestabilita di ogni anno, assicurando adeguata pubblicità al proprio intendimento e con modalità analoghe a quelle previste per la sua formazione;

8) che la cancellazione dall'Albo avviene su richiesta della Associazione stessa, nel caso del suo scioglimento, oppure quando la medesima risulti al Comune non più in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento. La comunicazione dello scioglimento o di eventuali modifiche intervenute dopo l'iscrizione, dovranno essere comunicate dalla stessa Associazione al Sindaco entro un breve lasso di tempo, da stabilire. Il Sindaco, nel caso di cancellazione da parte del Comune, trasmetterà comunicazione della cancellazione al Legale rappresentante dell'Associazione o al referente, il quale potrà fare opposizione entro tempistica da stabilire;

9) la partecipazione della Consulta delle Associazioni al processo di formazione del documento contabile previsionale triennale e della relazione previsionale e programmatica triennale, tramite una adeguata informazione e la sua consultazione preventiva, nonché l'informazione sugli esiti consuntivi del bilancio relativo all'anno precedente.

Inoltre, si propone:

la costituzione di un organismo unico di partecipazione da denominarsi "**Consulta Comunale delle Associazioni**" secondo il seguente regolamento, da intendersi quale proposta organizzativa. Quanto riportato nel presente documento regolamentare andrà a modificare e/o integrare quanto contenuto nel Regolamento di Partecipazione all'attività Amministrativa di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 1993.

FINALITÀ DELLA CONSULTA

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Valorizzazione della Partecipazione

LA PARTECIPAZIONE

Art. 3 - La Consulta Comunale delle Associazioni e del Volontariato

Art. 4 - Competenze e Funzioni

Art. 5 - Organi della Consulta

Art. 6 - L'Assemblea della Consulta

Art. 7 - Il Presidente della Consulta

Art. 8 - Il Direttivo della Consulta

ELEZIONE DEGLI ORGANI E CONTROLLO

Art. 9 - Modalità di elezione del Presidente

Art. 10 - Modalità di elezioni del Direttivo

Art. 11 - Decadenza, scioglimento, dimissioni e sospensione degli Organi della Consulta

Art. 12 - Incompatibilità di Incarico e Ineleggibilità

RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E SEDE

Art. 13 - Risorse finanziarie

Art. 14 - Risorse strumentali e sede

INFORMAZIONE

Art. 15 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 16 - Accesso alle strutture e ai servizi comunali

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Norme Transitorie e Finali

FINALITÀ DELLA CONSULTA

Art. 1 - Principio fondamentale

1. Il presente atto regola la costituzione ed il funzionamento della "**Consulta Comunale delle Associazioni**", quale fondamentale espressione di autonomia, solidarietà, partecipazione e pluralismo, intendendo il Comune di Chieri promuovere e riconoscere il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale e sociale.

2. La Consulta assolve principalmente alle seguenti funzioni:

- favorire il coordinamento, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le associazioni presenti nella realtà locale e tra esse e l'Amministrazione Comunale al fine di migliorare la comunicazione reciproca, la conoscenza dei problemi e l'efficacia degli interventi
- garantire la partecipazione attiva alle scelte politico amministrative secondo due diverse modalità:
 - a. dalla Consulta verso l'Amministrazione, con azioni autonome di indirizzo e di proposta;
 - b. dall'Amministrazione verso la Consulta, con l'espressione di pareri sui documenti amministrativi di indirizzo e di bilancio.

Art. 2 - Valorizzazione della Partecipazione

1. La partecipazione viene valorizzata consentendo alle forme associative e ai movimenti iscritti all'Albo comunale di esprimere suggerimenti e proposte, attraverso l'azione

armonizzatrice della Consulta, all'azione degli Organi istituzionalmente competenti alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche della città, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano.

LA PARTECIPAZIONE

Art. 3 - La "Consulta Comunale delle Associazioni"

1. La "**Consulta Comunale delle Associazioni**", d'ora innanzi chiamata "Consulta", è uno strumento di partecipazione consapevole alla vita cittadina da parte delle Associazioni e dei movimenti iscritti **all'Albo Comunale delle Associazioni**, d'ora innanzi chiamato "Albo". La Consulta gode di autonomia politica e amministrativa e ad essa viene assegnata una quota fissa di risorse finanziarie secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. La Consulta partecipa, secondo quanto previsto dal presente regolamento, alla vita della comunità, anche attraverso la valorizzazione delle libere forme associative, che pur esercitando un'attività per la collettività locale, non sono iscritte all'Albo Comunale.

Art. 4 - Competenze e Funzioni

1. La Consulta stabilisce autonomamente le norme che disciplinano la sua articolazione interna e il funzionamento degli organi, con apposito regolamento interno che verrà proposto al Consiglio Comunale.

2. Ai sensi dell'Art. 40 dello Statuto Comunale la Consulta può richiedere audizioni e indirizzare comunicazioni, interrogazioni, istanze, petizioni, proposte di ordini del giorno e di deliberazioni al Sindaco, alla Giunta Comunale, alle singole Commissioni Consiliari ed al Consiglio Comunale sui problemi attinenti all'attività amministrativa e rientranti nelle materie di interesse della Consulta stessa.

3. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono tenuti ad inviare alla Consulta, prima della loro approvazione, la copia della bozza delle Linee Guida per la Redazione del Bilancio per il triennio, così come previste dal Regolamento di Contabilità comunale. Il Sindaco richiede obbligatoriamente il parere della Consulta sulla bozza delle Linee Guida, prevedendo, nella lettera di accompagnamento della bozza del documento di indirizzo, il termine di 15 giorni solari – escluso quello d'invio - per la consegna dell'espressione del parere. Il contenuto del parere, da esprimersi obbligatoriamente da parte della Consulta – pur non essendo vincolante per l'Amministrazione Comunale - è portato a conoscenza del Consiglio Comunale e viene allegato alla delibera di approvazione delle Linee Guida per la Redazione del Bilancio per il triennio.

4. Il Sindaco e la Giunta Comunale inviano alla Consulta, prima della loro approvazione, la copia della bozza della Relazione Previsionale e Programmatica triennale e del Bilancio di Previsione triennale. Il Presidente della Commissione Consiliare competente invita il Presidente della Consulta alle riunioni della Commissione inerenti la trattazione del documento programmatico, anche al fine di riceverne pareri ed osservazioni.

5. La Consulta favorisce e promuove iniziative di natura ricreativa, culturale, economica, sociale, turistica e sportiva con la collaborazione di Associazioni e di movimenti operanti nel Comune e, oppure, sul piano metropolitano, nazionale e internazionale.

Art. 5 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Direttivo.

Art. 6 - L'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale della Consulta ed è presieduta dal Presidente. E' composta dal Legale rappresentate, o suo Delegato, per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, i cui nominativi, eletti nel rispetto dei singoli statuti, sono specificati nella domanda di iscrizione all'Albo stesso.

2. L'Assemblea della Consulta elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente della Consulta e il Direttivo, secondo le modalità ai successivi articoli.

3. L'Assemblea della Consulta è denominata elettorale quando le vengono attribuite funzioni elettive.

4. L'Assemblea elettorale della Consulta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e procede alle elezioni con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento

Art. 7 - Il Presidente della Consulta

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo e resta in carica tre anni.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta delle Associazioni. Il Presidente convoca, presiede e coordina le adunanze e cura, in collaborazione con il Direttivo, la programmazione della Consulta e la formazione dell'Ordine del giorno. Inoltre assicura il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale ed adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento della stessa Consulta. Svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento della Consulta.

3. Il Presidente della Consulta è tenuto a riunire l'Assemblea della Consulta, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei componenti della Consulta oppure un terzo dei membri del Direttivo, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente della Consulta in caso di impedimento è sostituito dai Vice Presidente.

5. Il Presidente della Consulta, di sua iniziativa o su richiesta di membri del Direttivo, può invitare alle sedute il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, funzionari del Comune o altri Enti Pubblici, Consulenti e Professionisti incaricati di progettazioni o studi per conto del Comune, per illustrazioni o chiarimenti.

Art. 8 - Il Direttivo della Consulta

1. Il Direttivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Il Direttivo è composto dal Presidente della Consulta e da sette (7) membri, eletti dall'Assemblea della Consulta nel suo seno e con le modalità di cui all'Art. 10.

2. Il Direttivo, nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente. Il Direttivo, inoltre, concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno, programma le iniziative della Consulta da finanziare con i fondi messi a disposizione dal Comune e stabilisce le modalità organizzative delle stesse. Il Direttivo rappresenta e valorizza tutti i settori della Consulta delle Associazioni.

3. Il Presidente ha facoltà di scegliere fino ad un massimo di tre collaboratori, anche esterni al Direttivo, con il compito di coadiuvare nella gestione operativa e nell'organizzazione dell'attività. I collaboratori sono scelti di preferenza in modo che, nell'insieme di essi e dei membri del Direttivo, si tenda ad una equilibrata rappresentanza dei diversi settori di attività dell'associazionismo. I collaboratori del Presidente esterni al Direttivo partecipano alle riunioni del Direttivo stesso con diritto di parola.

ELEZIONI DEGLI ORGANI E CONTROLLO

Art. 9 - Modalità di elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Assemblea della Consulta, in seduta pubblica a scrutinio segreto, alla quale sono presenti almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto, con le modalità seguenti:

- L'Amministrazione comunale fornisce l'elenco aggiornato delle Associazioni iscritte all'Albo e dei loro Presidenti o loro delegati e predispone l'assistenza organizzativa e le schede elettorali.
- Le proposte di candidatura vengono presentate al Presidente dell'Assemblea Elettorale anche da un solo componente della Consulta e devono essere accettate dai candidati prima delle elezioni, con apposita dichiarazione rivolta all'Assemblea.
- Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il suo programma di lavoro e gli indirizzi generali.
- La scheda per l'elezione del Presidente reca i nomi e i cognomi dei candidati in ordine alfabetico, scritti entro un apposito rettangolo. L'elettore può votare tracciando un solo segno sul relativo rettangolo.
- E' proclamato eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dal quorum dei votanti.
- Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo entro i 10 giorni successivi la data della prima votazione. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
- La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro l'apposito rettangolo. Il voto si esprime tracciando un solo segno sul rettangolo entro il quale sono scritti il nome e il cognome del candidato prescelto.
- E' proclamato eletto Presidente colui che nella il votazione ha ottenuto il maggior numero di voti.
- Qualora al secondo turno i due candidati riportino nel ballottaggio uguale numero di voti, si ripete la votazione, con le medesime modalità, in una successiva assemblea da tenersi entro un'ora dalla conclusione della precedente.

Art. 10 - Modalità di elezioni del Direttivo

1. Il Direttivo viene eletto dall'Assemblea della Consulta al termine dell'elezione e proclamazione del Presidente, in seduta pubblica a scrutinio segreto, alla quale sono presenti almeno il 50 più uno degli aventi diritto.

2. L'elezione del Direttivo avviene in un unico turno elettorale. Viene predisposta una lista elettorale comprendente i nominativi di almeno 14 candidati, membri della Consulta, previa dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico.

3. La scheda per l'elezione del Direttivo reca i nomi e i cognomi dei candidati, in ordine alfabetico, scritti entro un apposito rettangolo. Ciascun elettore può esprimere tre preferenze, tracciando il suo voto con un solo segno sui relativi rettangoli

4. Risultano eletti nel Direttivo i sette (7) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso che il settimo posto del Direttivo sia conteso da più candidati a pari voti, si provvede al sorteggio fra i candidati stessi.

Art. 11 - Decadenza, scioglimento, dimissioni e sospensione degli Organi della Consulta

1. Il Presidente della Consulta ed i membri del Direttivo della Consulta durano in carica quattro anni dalla loro elezione. Essi non possono essere rieletti dopo aver ricoperto due mandati consecutivi. Cessano la loro carica per dimissioni, scioglimento, sospensione o decadenza.

2. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'Art. 12 del presente Regolamento.

3. Il Presidente della Consulta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2\5 dei membri della Consulta e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede alla dichiarazione di decadenza dalla carica di Presidente.

4. Il Presidente o il membro del Direttivo espressione di una Associazione cancellata dall'Albo Comunale decade al momento della notifica della cancellazione.

5. Si procede allo scioglimento del Direttivo e quindi a nuove elezioni, nel caso in cui almeno la metà dei suoi componenti risulti decaduto o dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei membri decaduti, per esaurimento della lista elettorale.

6. Lo scioglimento del Direttivo determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Consulta.

7. Le dimissioni dei membri del Direttivo e del Presidente sono irrevocabili. Devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta, nel caso dei membri del Direttivo, o alla Assemblea della Consulta, in caso di dimissioni del Presidente.

8. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al successivo comma 9 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione all'Assemblea della Consulta.

9. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione o decadenza e altro del Presidente della Consulta, si procede alla elezione del nuovo Presidente. Sino a suddette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

10. In ogni caso di cessazione dalla carica dei membri del Direttivo, essi vengono sostituiti dai candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero dei voti, con le modalità del precedente Art. 10.

4. Ogni altro tipo di decadenza o cessazione sarà stabilito autonomamente con apposito regolamento interno dalla Consulta stessa, come da art. 4, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 12 - Incompatibilità di Incarico e Ineleggibilità

1. La carica a Presidente e a membro del Direttivo è incompatibile con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore regionale, provinciale, comunale nonché con il mandato parlamentare. Inoltre si applicano al Presidente ed ai membri del Direttivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

2. Qualora il membro del Direttivo assuma carica istituzionale, cessa dalla carica di membro di direttivo all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Qualora il Presidente della Consulta assuma altra carica istituzionale, cessa dalla carica con le modalità descritte nel precedente Art. 11, comma 8, all'atto dell'accettazione della nomina;

RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E SEDE

Art 13 - Risorse finanziarie

1. Alla Consulta viene destinata una quota fissa delle risorse finanziarie del Comune; a tal fine l'Amministrazione Comunale provvede allo stanziamento in bilancio dei fondi a ciò finalizzati.

2. Il Consiglio Comunale, al momento dell'approvazione del bilancio annuale, destinerà alla Consulta, su apposito capitolo di spesa, il relativo importo.

Art 14 - Risorse strumentali e sede

1. Alla Consulta vengono attribuite dall'Amministrazione Comunale, per le funzioni di amministrazione e di segreteria della Consulta stessa, apposite risorse che garantiranno il loro adeguato svolgimento. Il Comune agevolerà, con tutte le possibili azioni, il funzionamento della Consulta.

2. La Consulta delle Associazioni ha sede presso il Comune di Chieri. Le riunioni si effettueranno nei locali appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale.

INFORMAZIONE

Art. 15 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. Il Comune provvede a dare ampia pubblicizzazione al presente Regolamento e agli Organi della Consulta delle Associazioni, attraverso gli strumenti più idonei, quale la pubblicazione sulla rivista dell'Amministrazione Comunale e il sito web istituzionale.

2. Il Comune fa pervenire al Presidente della Consulta l'elenco delle delibere adottate del Consiglio e della Giunta, copia delle petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli altri organismi di partecipazione.

3. Il Presidente della Consulta, inoltre, può richiedere copia di ogni documento in possesso degli Uffici Comunali che ritenga di interesse per la Consulta stessa, salvi i limiti di legge in materia di segreto d'ufficio.

4. Qualora il Sindaco rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio delle copie richieste, ne informa il Presidente della Consulta e per conoscenza il Presidente del Consiglio Comunale, entro i 30 giorni successivi dalla richiesta.

Art. 16 - Accesso alle strutture e ai servizi comunali

1. L'Amministrazione Comunale può con apposita deliberazione destinare permanentemente particolari spazi o strutture e/o attrezzature anche ad uso collettivo delle Associazioni iscritte all'Albo.

2. Inoltre potrà essere concesso alla Consulta Comunale delle Associazioni l'uso delle strutture comunali per specifiche iniziative in linea con le finalità della Consulta stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Norme Transitorie e Finali

1. La prima Assemblea Elettorale della Consulta, viene indetta dal Sindaco del Comune, il quale dopo aver informato l'Assemblea sui nominativi dei rappresentati delle Associazioni iscritte all'Albo, chiama a presiederla il Presidente del Consiglio Comunale. Quindi si procede alle elezioni con le modalità previste dagli Artt. 9 e 10 del presente regolamento.

2. Entro sei mesi dall'insediamento, la Consulta predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, avvalendosi a tale scopo della collaborazione delle competenti strutture tecniche ed amministrative del Comune. Le norme così predisposte sono trasmesse dalla Consulta al Consiglio Comunale per l'approvazione che deve avvenire entro novanta giorni dalla data di consegna al Presidente del Consiglio Comunale.

3. In caso di scioglimento del Direttivo si procede a nuove elezioni entro il termine di sessanta giorni.